



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CONSIGLIO, COMAROLI e MUNERATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013**

Modifica all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di rimborso delle accise indebitamente pagate

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concerne i recuperi e i rimborsi dell'accisa. In particolare, il comma 2 prevede che l'accisa sia rimborsata qualora risulti indebitamente pagata; tale rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento.

La questione del rimborso delle accise non è affatto semplice, dal momento che sotto la fattispecie del rimborso rientra anche il godimento di una serie di agevolazioni spettanti a diverse categorie. Diffuso è il caso del ricevimento di un prodotto già assoggettato ad aliquota intera e la successiva richiesta di restituzione della parte di accisa ammessa all'agevolazione; in questo modo i termini «restituzione» e «rimborso» diventano sinonimi e la dottrina ritiene in maniera concorde che l'indebito che legittima la richiesta di rimborso può derivare da un pagamento indebito «*ab origine*» ovvero divenuto tale a seguito di accadimenti successivi al pagamento stesso.

In quest'ambito è necessario dare maggiore certezza al contribuente circa il mo-

mento da cui decorre il periodo temporale di due anni oltre il quale decade il diritto al rimborso.

Secondo la legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede e all'amministrazione spetta l'obbligo di informare il contribuente «di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito» (articolo 6, comma 2).

Proprio sulla base di questi principi il presente disegno di legge prevede che l'amministrazione finanziaria sia tenuta a comunicare al contribuente la sussistenza di un credito rimborsabile, allo scopo di consentire l'attivazione della richiesta di rimborso; in difetto, il termine di decadenza decorre dall'avvenuta conoscenza da parte del contribuente dell'esistenza del maggior credito ad esso spettante.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «L'amministrazione finanziaria, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è tenuta a comunicare al contribuente la sussistenza di un credito rimborsabile allo scopo di consentire la richiesta di rimborso. In difetto, il termine di decadenza decorre dall'avvenuta conoscenza, da parte del contribuente, dell'esistenza del maggior credito ad esso spettante. Le disposizioni del terzo e quarto periodo del presente comma si applicano ai crediti sorti e non comunicati dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 212 del 2000».

